



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 17</i>
codice misura	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
codice tipo intervento	4.2.1 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Autorità di gestione	<i>Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



INDICE

1. Descrizione generale.....	153
1.1. Descrizione tipo intervento	153
1.2. Obiettivi.....	153
1.3. Ambito territoriale di applicazione.....	153
2. Beneficiari degli aiuti.....	153
2.1. Soggetti richiedenti.....	153
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	153
3. Interventi ammissibili.....	154
3.1. Descrizioni interventi	154
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	154
3.3. Impegni a carico del beneficiario	155
3.4. Vincoli e durata degli impegni.....	155
3.5. Spese ammissibili	155
3.6. Spese non ammissibili.....	155
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	156
4. Pianificazione finanziaria.....	156
4.1 Importo finanziario a bando.....	156
4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto	156
4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	156
4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	157
5. Criteri di selezione	157
5.1 Criteri di priorità e punteggi	157
5.2 Condizioni ed elementi di preferenza	161
6. Domanda di aiuto	161
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	161
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	161
7. Domanda di pagamento	162
7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	162
7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	162
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	162
9. Informativa trattamento dati personali.....	163
10. Informazioni, riferimenti e contatti	163
11. ALLEGATI TECNICI.....	164
11.1 Allegato tecnico PRIORITA' INVESTIMENTI SETTORE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE - Specifiche per una corretta interpretazione	164

1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

L'intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca.

Gli investimenti sono finalizzati a favorire l'integrazione verticale e orizzontale di filiera; migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale; promuovere la qualificazione delle produzioni; aumentare il valore aggiunto delle produzioni.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Zootecnico (latte vaccino, carni bovine, suine, avicole e uova);
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, girasole, tabacco, bietola da zucchero);
- Settori minori (olio d'oliva; riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti).

1.2. Obiettivi

Focus Area 3a: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Imprese agroalimentari che svolgono sia l'attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli così come definiti ai sensi dell'art. 2 numero 4 del regolamento UE n. 702/2014. Si definiscono prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono ammissibili:

le imprese iscritte alla CCIAA che svolgono sia l'attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli così come definite ai sensi dell'art 2, numeri (6) e (7) del Reg Ue n. 702/2014.

Si definisce:

- trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo;
- commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita.

Qualora queste imprese agroalimentari siano anche produttrici della materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) rispetto al totale della materia prima trasformata.

Non sono ammissibili:

1. le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

2. i beneficiari del medesimo tipo di intervento a valere sul bando DGR 1937/2015 che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano già presentato la relativa domanda di pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

Il richiedente deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

- a. realizzazione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione condizionamento, trasformazione, immagazzinamento commercializzazione, di prodotti agricoli;
- b. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, software.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli interventi devono:

- a. migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'impresa .
Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo migliorano le prestazioni economiche dell'impresa.
Il miglioramento delle prestazioni dell'impresa si intende rispettato qualora l'investimento proposto consenta di migliorare i seguenti indici economici :
 - R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
 - Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento.
Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.
Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.
Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un incremento di tali parametri economici, il rendimento globale dell'operazione si considera migliorato quando la prevalenza, in termini di spesa, degli investimenti determina il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - incremento della quota di energia rinnovabile;
 - miglioramento qualità acque reflue;
 - salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto.
- b. essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;
- c. rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
- d. gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo dell'impresa agroalimentare.
- e. gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta;
- f. gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.
- g. L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarità contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
- h. deve essere assicurato il rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.

Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

Per i tre anni successivi dalla data di pagamento del saldo, i beneficiari devono acquisire almeno il 70% delle materie prime agricole da trasformare e commercializzare da aziende agricole attive nella produzione primaria o dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) del criterio di selezione 1.1 “Imprenditori agricoli connessi con l’industria di trasformazione” di cui al successivo paragrafo 5.1 - Criteri di priorità e punteggi.

Per il settore della zootecnia da carne il valore verrà calcolato tenuto conto delle quantità di materia prima che i macelli acquistano direttamente dalle aziende agricole attive nella produzione primaria.

Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell’ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali (www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita).

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell’operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti produttivi strutturali (beni immobili);
- 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature.

3.5. Spese ammissibili

a. Costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili per la lavorazione condizionamento, trasformazione, immagazzinamento commercializzazione, di prodotti agricoli: sono ammissibili le spese per le opere edili e l’impiantistica (impianti termoidraulici, elettrici, ecc.) necessaria ad assicurare l’agibilità del bene.

Sono ammessi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all’attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate/collegate (ai sensi DM 18/4/2005) ed ubicati esclusivamente nelle sedi di produzione.

Nel caso di acquisto di immobili e terreni, un tecnico abilitato e terzo tra le parti o un organismo debitamente autorizzato, deve sottoscrivere una perizia asseverata di stima nella quale si conferma che il prezzo d’acquisto non supera il valore di mercato. L’acquisto deve essere funzionale alla realizzazione degli obiettivi del progetto.

- b. Acquisto di terreni non edificati purché sussista un nesso diretto tra l’acquisto e gli obiettivi dell’operazione cofinanziata nel limite massimo del 10% della spesa ammessa.
- c. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito.
- d. Acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
- e. Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali del PSR ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

3.6. Spese non ammissibili

- spese non ammissibili definite dal capitolo 8.1 del PSR 2014-2020 e/o precisate nel documento di Indirizzi procedurali generali del PSR al punto 2.3.1;
- acquisto di fabbricati/terreni fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell’altra società;
- acquisto di fabbricati/terreni da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore;
- leasing o acquisto da leasing;
- investimenti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;

- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel settore dell'olio di oliva non sono ammessi gli investimenti diretti all'aumento della capacità di trasformazione e immagazzinamento;
- spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell' aiuto da parte di Avepa, sono di ventiquattro mesi

La normativa regionale di attuazione del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., stabilisce le modalità di calcolo del rifiuto o delle rovoche del sostegno per i casi di mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione degli interventi o dei termini per la presentazione della domanda di pagamento

4. Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

E' messa a bando la somma di euro 20.000.000,00 così ripartita tra i vari settori produttivi di cui al paragrafo 1.1 per i quali è previsto l'intervento:

- euro 1.500.000,00 per i settori minori;
- euro 1.000.000,00 per le micro e piccole imprese zootecniche ubicate in zona montana;
- euro 3.500.000,00 per il settore ortofrutticolo (colture comprese nella OCM ortofrutta e patate);
- euro 3.700.000,00 per il settore grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, girasole, tabacco, bietola da zucchero);
- euro 10.300.000,00 per il settore zootecnico (latte vaccino, carni bovine, suine, avicole e uova).

Gli eventuali importi residui provenienti dai settori per i quali sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno ridistribuiti tra i rimanenti settori in modo proporzionale al volume della spesa ammissibile per ciascun settore.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è:

- 40% della spesa ritenuta ammissibile per le microimprese, come definite nel Reg UE 702/2014, ubicate nelle zone montane;
- 30% della spesa ritenuta ammissibile per le PMI come definite nel Reg UE 702/2014;
- 20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro)
- 10% della spesa ritenuta ammissibile per le grandi imprese.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 1.000.000,00 euro per soggetto giuridico beneficiario.

Importo minimo ammesso a finanziamento per soggetto giuridico beneficiario non può essere inferiore a 200.000 euro, ridotto a 50.000,00 euro per investimenti effettuati da micro e piccole imprese nelle zone montane.

Per la realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi viene riconosciuta una spesa massima di 1.500 euro/mq, comprensiva delle relative attrezzature.

Le spese per l'acquisto di terreni alle condizioni di ammissibilità previste al paragrafo 3.5 devono essere non superiori al 10% del totale delle spese ammissibili.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

L'aiuto è cumulabile con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali, regionali nel rispetto dell'aliquota massima di contributo prevista all'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale.

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste al paragrafo 2.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nella documento regionale "PSR 2014-2020: riduzioni e sanzioni".

5. Criteri di selezione

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Tali istanze, in base al punteggio attribuito, saranno inserite in graduatorie suddivise per ciascun settore oggetto di intervento.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 30 punti.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative al tipo di intervento.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Principio di selezione 4.2.1.1 integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare

Criterio 1.1 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.1.1 Numero di imprese agricole che forniscono (tramite vendita o conferimento) all'impresa richiedente la materia prima da trasformare	
n > 1000	12
750 < n ≤ 1000	10
500 < n ≤ 750	9
400 < n ≤ 500	8
300 < n ≤ 400	7
200 < n ≤ 300	6
100 < n ≤ 200	5
50 < n ≤ 100	2

Criterio di assegnazione

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione sia costituita come:

- 1) società cooperativa agricola, organizzazione di produttori (o loro associazione) riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci:

N = numero dei soci conferenti materia prima + numero aziende agricole (non socie) produttrici di materia prima che hanno venduto la materia prima nell'anno di riferimento;

- 2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1):

N = numero imprese agricole produttrici della materia prima, associate alle imprese di cui al punto 1) che hanno fornito il prodotto da trasformare in proporzione alla % di prodotto fornito (es. cooperativa con 200 soci conferitori che ha ceduto al consorzio di secondo grado il 60% della produzione dei soci: al consorzio di secondo grado sono imputabili 120 aziende agricole fornitrici: $N = 200 * 60\% = 120$).

- 3) Impresa diversa da quelle di cui ai punti precedenti:

N = numero aziende agricole produttrici della materia prima che hanno fornito la materia prima direttamente o tramite soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) . Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione acquisti la materia prima dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) il numero di produttori è così calcolato:

$N = (\text{quantità acquistata da soggetti di cui ai punti 1 e 2}) \times (\text{numero soci conferenti dei soggetti di cui ai punti 1) e 2}) \div \text{quantità complessiva prodotta dai soggetti di cui ai punti 1) e 2})$.

Il richiedente dovrà allegare una dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui ai punti 1 e 2 che contenga i dati necessari ai fini del calcolo.

Il periodo di riferimento per il calcolo della numerosità è l'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato)

Criterio 1.2 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.2.1 Organizzazione di produttori (OP), Associazione di Organizzazione di produttori (AOP)e loro aderenti;	8

Criterio di assegnazione

Il soggetto richiedente è un OP od AOP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 o soggetto aderente ad OP o AOP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla data di pubblicazione del bando.

Criterio 1.3 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.3.1 Adesione a un contratto di rete	2

Criterio di assegnazione

Il soggetto richiedente aderisce ad un contratto di rete formata da imprese agroindustriali stipulato ai sensi della Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i. , alla data di pubblicazione del bando e presenta un investimento funzionale al conseguimento dello scopo comune della rete

Criterio 1.4 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.4.1 Operazioni di fusione	3

Criterio di assegnazione

Il soggetto richiedente deve avere concluso, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando, un'operazione di fusione societaria con altre imprese ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile (C.C.). La fusione di una società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

Il criterio non si applica per le fusioni di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima (art. 2505 del C.C.).

Principio di selezione 4.2.1.2 qualità delle produzioni (prodotto, processo e sistema)

2.1 Qualità delle produzioni	Punti
2.1.1 Adesione a sistemi di certificazione qualità di prodotto	
80 < x ≤ 100	16
70 < x ≤ 80	14
60 < x ≤ 70	12
50 < x ≤ 60	9
40 < x ≤ 50	6
30 < x ≤ 40	5
20 < x ≤ 30	4
10 < x ≤ 20	3

Criterio di assegnazione

Percentuale di prodotto trasformato certificato secondo i seguenti sistemi di qualità rispetto alla totalità del prodotto trasformato del soggetto richiedente nell'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato):

- DOP-IGP-STG
- Produzione biologica,
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI),
- Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ),
- Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV).

2.2 Certificazione di prodotto, processo e sistema	Punti
2.2.1 Certificazione di prodotto, processo e sistema	3

Criterio di assegnazione

Adesione alla data di pubblicazione del bando, ad un sistema di certificazione di qualità relativi al prodotto (diversi dai sistemi conformi ai regolamenti UE di cui al criterio 2.1.1), al processo produttivo o al sistema oggetto di investimento.

Principio di selezione 4.2.1.3 Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna , ecc.)

Criterio 3.1 Localizzazione	Punti
3.1.1 Ubicazione investimento in zona montana	5

Criterio di assegnazione

3.1.1; Si applica esclusivamente ad investimenti fissi o fissi per destinazione che insistono su particelle catastali ricomprese nella zona montana della Regione Veneto di cui all'allegato 9 del PSR 2014-2020.

Il punteggio assegnato è proporzionale al rapporto tra investimento in zona montana e investimento complessivo.

Criterio 3.2 Localizzazione	Punti
3.2.1 Ubicazione investimento in Area interna	1

Criterio di assegnazione

3.2.1; Si applica esclusivamente ad investimenti fissi o fissi per destinazione che insistono su particelle catastali ricadenti nelle Aree interne di cui alla DGR 563 del 21/04/2015.

Il punteggio assegnato è proporzionale al rapporto tra investimento in Area interna e investimento complessivo.

Principio di selezione 4.2.1.4 Investimenti prioritari settoriali

Criterio 4.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	Punti
4.1.1 Strategica (colore rosso in tabella 1))	40
4.1.2 Alta (colore arancione in tabella 1)	30
4.1.3 Media (colore giallo in tabella 1)	20
4.1.4 Bassa (colore bianco in tabella 1)	0

Criterio di assegnazione

Gli investimenti sono classificati secondo la funzione svolta nel processo produttivo (es. stoccaggio prodotto, punto vendita, ecc.). attribuendo, per ogni singolo settore produttivo, delle priorità (alta, media, bassa) alle quali corrispondono punteggi decrescenti (tabella 1 - Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione).

Per i comparti non esplicitati nella seguente tabella 1, il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito facendo riferimento alle seguenti filiere:

- “grandi colture” per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali;
- “zootecnico” per i comparti riconducibili alle produzioni animali

Il punteggio complessivo è pari alla sommatoria dell’incidenza percentuale dell’importo degli investimenti per ciascuna priorità sulla spesa complessiva degli investimenti moltiplicata per i punti attribuiti ad ogni singola priorità.

Es. importo complessivo investimenti € 800.000, di cui 600.000 a priorità strategica (punti y) e € 200.000 a priorità media (punti z).

Punteggio complessivo = $600.000/800.000 \cdot (\text{punti } y) + 200.000/800.000 \cdot (\text{punti } z)$.

Tabella 1 - Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

Investimenti strutturali e dotazionali per:	GRANDI COLTURE	ORTO-FRUTTA	OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE E UOVA
Ricezione e stoccaggio materia prima					
Lavorazione tal quale (prima lavorazione, prima gamma)			X		
Lavorazione successiva alla prima	X		X	X	
Trasformazione					
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti					
Confezionamento					
Logistica commerciale automatizzata					
Laboratorio					
Punto vendita					

Per maggiori dettagli si veda l'allegata tabella 11.1.

Se un investimento rientra tra le tipologie descritte nella tabella seguente, vengono aggiunti i relativi punti a fianco indicati, calcolati in modo proporzionale all'incidenza dell'investimento sul totale degli investimenti ammessi.

Criterio 4.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	Punti
4.1.5 Impianti per la produzione di energia da scarti e sottoprodotti di lavorazione, fotovoltaico, geotermico, eolico	10
4.1.6 Risparmio idrico e depurazione acque	10
4.1.7 Rimozione e smaltimento dell'amianto	10
4.1.8 Macchine ed impianti per nuovi prodotti (*)	5
4.1.9 Ristrutturazione o acquisto con ristrutturazione di fabbricati industriali (esclusa rimozione e smaltimento dell'amianto)	5

(*) Si definisce nuovo prodotto un prodotto di nuova commercializzazione ottenuto attraverso uno specifico nuovo processo tecnologico. La novità può riguardare sia il prodotto in sé (nuovo prodotto, nuova formula, nuovi ingredienti, componenti particolari) che l'aspetto (packaging, porzionatura, contenuto di servizio).

Il punteggio di cui al criterio 4.1 viene arrotondato alla prima cifra decimale.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

6. Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di Avepa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Piano d'investimento agroindustriale corredato dei Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi; la presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito della CCIAA.
- 2) atti progettuali completi di relazione tecnica e computo metrico estimativo analitico;
- 3) nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
- 4) permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune;
- 5) denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.

Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, la documentazione edilizia di cui ai punti 4) e 5) deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;

- 6) documentazione comprovante il punteggio richiesto:
 - Principio di selezione 4.2.1.1 integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare
 - integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare:

- a) registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
 - b) elenco dei produttori conferenti tratto dalla documentazione contabile (mastrino fornitori) per le società cooperative;
 - c) elenco aziende agricole produttrici che hanno fornito la materia prima per le altre imprese;
 - d) contratto di rete cui aderisce l'impresa richiedente;
 - e) atto di fusione (se non già registrato presso Registro delle imprese);
- Principio di selezione 4.2.1.2 qualità delle produzioni (prodotto, processo e sistema):
- a) dichiarazione del richiedente relativa alla quantità di prodotto trasformato conforme al sistema di qualità;
 - b) certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente terzo accreditato per la qualità delle produzioni;
 - c) attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto, processo o sistema;
- 7) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati ai punti da 1) a 5) e 7) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio unitamente alla domanda implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di Avepa. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a) elenco dei beni mobili oggetto di aiuto riportante anche i numeri identificativi (matricola, inventario...) e planimetria aziendale con localizzazione degli stessi;
- b) consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti,;
- c) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...)
- d) certificati di conformità dei macchinari o impianti oggetto di aiuto;
- e) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal tipo di intervento.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>

11. ALLEGATI TECNICI

11.1 Allegato tecnico **PRIORITA' INVESTIMENTI SETTORE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE** - Specifiche per una corretta interpretazione

FASI PRODUTTIVE	SETTORI				
	GRANDI COLTURE	ORTOFRUTTA	OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE e UOVA
Ricezione e stoccaggio materia prima	Pese, Fosse di carico, silos, magazzini	Pese, serbatoi, silos, tunnel di raffreddamento	Pese, fosse di carico	pese, serbatoi	Pese, stalle di sosta,
Lavorazione tal quale (prima lavorazione, prima gamma)	Locali e attrezzature per pulizia, selezione, essiccazione, calibratura	Locali e attrezzature per pulitura, selezionatura, calibratura, essiccazione		Locali e attrezzature per lavorazione del latte (omogeneizzazione, pastorizzazione, UHT, ecc.)	Locali e attrezzature per macellazione e sezionamento (mezzene)
Lavorazione successiva alla prima		Locali e attrezzature per preparazione di, surgelati, verdure lavate crude o cotte confezionate e pronte al consumo			Locali e attrezzature per lavorazioni successive alla prima (tagli anatomici, fettine, ecc.)
Trasformazione	Locali e attrezzature per molitura, estrazione, spremitura, preparazione mangimi	Locali e attrezzature per preparazione di conserven, succhi, purea , marmellata	Locali e attrezzature per estrazione olio	Locali e attrezzature per caseificazione, produzione yogurth, burro,ricotta ecc.	Locali e attrezzature per produzione di prosciutti, insaccati,
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti	Silos, magazzini (per prodotti essiccati, farine, mangimi, ecc.)	Magazzino con Celle frigorifere	Locali per vasche, serbatoi e botti, bottiglie. Vasche, serbatoi	Magazzini di stagionatura e relative attrezzature	Magazzino con celle frigo
Confezionamento: Locali e linee di confezionamento (bilance, imbustatrici, inscatolatrici, termosigillatrici, imbottigliatrici, ecc)					
Logistica commerciale automatizzata: magazzini automatizzati (strutture e impianti di movimentazione e stoccaggio automatici ,compreso specifico software)					
Laboratorio: Locali e strumentazione di laboratorio per analisi materie prime e prodotti					
Punto vendita: Locali e attrezzature destinati alla vendita diretta delle produzioni in ambito aziendale					